

**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. n.

**OGGETTO:** contratto di affido dei servizi all'infanzia, ai giovani e alla famiglia ad ASIF CHIMELLI.

L'anno duemila\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, presso gli uffici comunali di P.zza Garibaldi n. 5/h in Pergine Valsugana.

Tra i signori

- **GIUSEPPE DOLZANI** nato a Cles il 16.02.1956, Dirigente della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale (C.F. e P. I.V.A. n° 00339190225), a ciò autorizzato, con \_\_\_\_\_ n° \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, esecutiva, di seguito denominato "Comune";
- **PAROLARI FRANCESCA**, nata a Rovereto il 01.02.1971, Cod. fiscale PRL FNC 71B41 H612X, che interviene nel presente contratto quale Direttore dell'Azienda Speciale Servizi all'Infanzia e alla Famiglia "G.B. CHIMELLI", in sigla "ASIF CHIMELLI", con sede in Pergine Valsugana - P.zza Garbari n. 5 – Partita I.V.A.: 01186070221; Codice Fiscale: 80010630228.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008 è stata costituita l'Azienda Speciale per i Servizi all'Infanzia e alla Famiglia G. B. CHIMELLI, in sigla ASIF CHIMELLI, ente pubblico strumentale del Comune di Pergine Valsugana dotato di personalità giuridica, allo scopo di gestire, fra gli altri, i servizi pubblici di scuola dell'infanzia (limitatamente ai servizi svolti dall'ex Istituzione comunale Scuola G.B. CHIMELLI), i servizi socio-educativi per la prima infanzia e le attività promosse nel settore delle politiche giovanili;
- con la medesima deliberazione è stato approvato lo Statuto aziendale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 è stato approvato il primo contratto di servizio per la gestione dei servizi affidati avente durata dal 1 settembre 2009 al 31 dicembre 2015 che specificava, tra l'altro, le competenze attribuite, la durata e tempi del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative modalità di verifica, le risorse a disposizione, gli obblighi del Comune e del gestore, sottoscritto in forma pubblico-amministrativa in data 9 ottobre 2009 rep. n. 585;
- con deliberazione n. 66 dd. 22 dicembre 2015 è stato approvato il nuovo contratto di servizio per la gestione dei servizi affidati avente durata dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021;
- con deliberazione n. 105 dd. 26 settembre 2017 è stata approvata una prima appendice modificativa al contratto di servizio sottoscritto in data

- 4 febbraio 2016 rep. n. 832, resasi necessaria a seguito del trasferimento della scuola dell'infanzia GB2 nella nuova struttura di Via Amstetten;
- con deliberazione n. 121 dd. 24 settembre 2018 è stata approvata una seconda appendice modificativa al contratto di servizio sottoscritto in data 4 febbraio 2016 rep. n. 832, resasi necessaria a seguito del trasferimento del nido il Castello e del nido il Girasole nella nuova struttura di Via Amstetten;
  - in prossimità della scadenza del contratto in vigore, valutata la volontà comunale di rinnovare l'affido dei servizi all'infanzia, ai giovani e alla famiglia ad ASIF CHIMELLI, è necessario procedere all'adozione di un nuovo contratto di servizio, secondo lo schema approvato con delibera di Consiglio comunale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001 e ss.mm.;

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

## **C O N T R A T T O   D I   A F F I D O   D I   S E R V I Z I**

### **Art. 1**

#### **O G G E T T O   E   F I N A L I T A '**

Il presente contratto disciplina i rapporti fra il Comune di Pergine Valsugana (di seguito denominato Comune), e l'Azienda Speciale per i

Servizi all'Infanzia e alla Famiglia G.B. CHIMELLI (di seguito denominata ASIF CHIMELLI), con riguardo alla gestione delle seguenti attività:

- il servizio pubblico di Nido d'Infanzia erogato:
  - presso il Nido Comunale "Il Castello", con sede in Via Amstetten n. 17,
  - presso il Nido Comunale "Il Bucaneve", con sede in Via Dolomiti n. 54,
  - presso il Nido "Il Girasole" con sede in Via Amstetten n. 17,
- gli ulteriori servizi socio-educativi per la prima infanzia attivati ai sensi della L. P. 12 marzo 2002 n. 4 e s.m. e i., fra cui, in particolare, il sostegno al Nido familiare/Tagesmutter, per quanto attiene gli adempimenti operativi riconosciuti in capo al Comune e sulla base di linee guida dallo stesso definite;
- i servizi eventualmente attivati a valere sulla L.P. 2 marzo 2011 n. 1 e s.m.;
- la gestione operativa di ogni ulteriore iniziativa che il Comune attivi nel settore delle politiche per l'infanzia, sulla base di linee guida dallo stesso definite;
- la gestione del Centro #KAIROS, collocato in Pergine Valsugana, Via Amstetten n. 11, ivi compreso lo Sportello della Gioventù;
- la gestione operativa del Piano Giovani di Zona, disciplinato dalla legge provinciale n. 5/2007 e s.m.;

- il progetto Estate Ragazzi;
- la gestione operativa di ogni ulteriore iniziativa che il Comune attivi nel settore delle politiche giovanili, sulla base di linee guida dallo stesso definite;
- la promozione e la realizzazione, in collaborazione con gli Istituti comprensivi e superiori del territorio, di percorsi/progetti, specie di formazione, di promozione della cultura, di educazione ambientale, di sensibilizzazione alla pace e solidarietà;
- la gestione operativa di ogni ulteriore iniziativa che il Comune attivi nel settore delle politiche familiari, sulla base di linee guida dallo stesso definite.

ASIF CHIMELLI gestisce inoltre, traendo origine dall'Istituzione comunale Scuola G.B. CHIMELLI, il servizio pubblico di Scuola d'Infanzia, limitatamente all'attività prestata dall'ex Istituzione comunale, presso la sede in Viale Petri n. 2 e le sedi situate in Roncogno e a Pergine Valsugana via Amstetten n. 17.

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni connesse allo svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto, ASIF CHIMELLI mette a disposizione, oltre alle risorse umane, gli arredi, le attrezzature e materiali di consumo che si rendessero necessari per l'adeguato espletamento dei servizi in oggetto, ad esclusione dei beni destinati al servizio di scuola dell'infanzia che devono essere impiegati esclusivamente per questo servizio.

Per la gestione dei rapporti operativi fra il Comune di Pergine Valsugana e ASIF CHIMELLI si demanda alla Giunta Comunale l'adozione di specifici Protocolli d'Intesa.

Le parti possono inoltre, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi, definire obiettivi specifici ulteriori e relativi rapporti finanziari.

## **Art. 2**

### **DURATA**

La durata del presente contratto decorre dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2027. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato sulla base di patti e condizioni, da concordare previa richiesta di una delle parti. Alla scadenza del contratto ASIF CHIMELLI si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni tecnico-economiche vigenti, fino all'entrata in vigore del successivo.

## **Art. 3**

### **SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA**

La Scuola dell'Infanzia G.B. CHIMELLI rientra, a titolo di scuola equiparata, nel sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, così come disciplinato dalla L.P. 7 agosto 2006 n. 5. La gestione della scuola pertanto, deve essere svolta da ASIF CHIMELLI nel rispetto della vigente normativa provinciale di settore (attualmente rappresentata dalla L.P. 13/1977) e degli orientamenti determinati dalla Giunta Provinciale nonché dal servizio provinciale competente, con la massima diligenza,

professionalità e correttezza avendo come obiettivo primario l'armonico e pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione, da perseguire in stretta collaborazione con la comunità territoriale di riferimento e con la famiglia.

ASIF CHIMELLI si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi che garantiscono la conservazione del regime di equiparazione della Scuola attuando, in particolare, quanto stabilito dalla Giunta provinciale nei documenti di programmazione annuale dello sviluppo della scuola dell'infanzia con riferimento ai servizi offerti, al loro livello di erogazione, alla politica tariffaria per mensa scolastica e al servizio di prolungamento d'orario.

Spetta alla Giunta Provinciale, in sede di adozione del programma annuale della Scuola dell'Infanzia, determinare – in particolare – il numero delle sezioni tenuto conto del numero degli iscritti, i criteri per la formazione dell'organico del personale, l'individuazione del personale suddiviso fra insegnanti di sezione, insegnanti supplementari, insegnanti assegnati per il prolungamento d'orario e personale non insegnante, i parametri da adottare per la concessione dei finanziamenti ai gestori delle scuole equiparate, il fondo straordinario a copertura di spese non ripartibili con il programma annuale.

Per lo svolgimento del servizio:

- il Comune mette a disposizione in comodato gratuito, con apposito separato contratto in forma di atto pubblico, gli immobili e le relative pertinenze di proprietà dello stesso destinati al servizio di scuola d'infanzia ed elencati nell'allegato sub A);
- il Comune inoltre mette a disposizione l'infrastruttura della rete informatica e telefonica comunale e relativa assistenza, ivi compresi la strumentazione hardware e l'utilizzo di alcuni software di base quali, a titolo esemplificativo Office, posta elettronica, Internet, nella struttura denominata "Polo educativo" di Via Amstetten n. 17 in cui trova collocazione la scuola dell'infanzia GB2, oltre ai nidi il Castello e il Girasole;
- ASIF CHIMELLI mette disposizione i propri beni mobili destinati al servizio di Scuola dell'Infanzia (arredi, attrezzature, materiali di consumo), con i relativi vincoli d'utilizzo.

Compete ad ASIF CHIMELLI sostenere gli oneri accessori quali le spese per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, asporto rifiuti solidi urbani, telefono relative ai tre plessi nei quali attualmente viene erogato il servizio.

Per lo svolgimento del servizio di Scuola dell'Infanzia ASIF CHIMELLI beneficia di finanziamenti diretti da parte della Provincia Autonoma di Trento.

#### **Art. 4**

#### **SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE AD ASIF CHIMELLI**



#### ***4.1 - GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA***

Per gestione del nido d'infanzia si intende la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti nei nidi d'infanzia, l'approvazione del Progetto pedagogico e la successiva supervisione pedagogica, la predisposizione e l'attuazione dei Progetti educativi annuali, il servizio di ristorazione, la cura degli spazi, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente contratto.

Il servizio pubblico di nido d'infanzia è erogato, attualmente, in due modalità:

- con personale dipendente da ASIF CHIMELLI nella struttura di Via Amstetten n. 17, denominata “Il Castello”;
- mediante contratto di appalto nella struttura di Via Dolomiti n. 54, denominata “Il Bucaneve” e nella struttura di Via Amstetten n. 17, denominata “Il Girasole”.

Il servizio pubblico di nido d'infanzia offerto nei tre plessi rientra nel sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia disciplinato, alla data di sottoscrizione del presente contratto, dalla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4. Pertanto ASIF CHIMELLI deve agire nel rispetto della normativa provinciale di settore e degli orientamenti determinati dal servizio provinciale competente, oltre che delle previsioni normative contenute nel

Regolamento comunale per la gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dd. 25.1.2012 e ss.mm. e degli ulteriori indirizzi stabiliti dal Comune, con la massima diligenza, professionalità e correttezza avendo come obiettivo primario l'equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo del bambino, la valorizzazione della centralità della famiglia e la facilitazione della conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità.

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono altresì essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi definiti dalla normativa vigente rispetto ai singoli settori d'attività così come indicato nei successivi articoli.

Per lo svolgimento del servizio da parte di ASIF CHIMELLI, il Comune:

- mette a disposizione in comodato gratuito, con apposito separato contratto in forma di atto pubblico, gli immobili e le relative pertinenze di proprietà dello stesso destinati al servizio di nido d'infanzia, elencati nell'allegato sub A),
- mette a disposizione dei due nidi presenti nel Polo educativo di Via Amstetten n. 17 l'infrastruttura della rete informatica e telefonica comunale e relativa assistenza, ivi compresi la strumentazione hardware e l'utilizzo di alcuni software di base quali, a titolo esemplificativo Office, posta elettronica, Internet.

Compete ad ASIF CHIMELLI sostenere, per il nido a gestione diretta, gli oneri quali le spese per acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, asporto rifiuti solidi urbani, telefono.

#### ***4.2 - SOSTEGNO NIDO FAMILIARE***

##### ***SERVIZIO TAGESMUTTER***

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene il servizio "nido familiare – Tagesmutter", erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

E' affidata ad ASIF CHIMELLI la gestione delle procedure di erogazione del contributo per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter, alle famiglie residenti nel territorio del Comune aventi i requisiti stabiliti nel regolamento comunale vigente e sue disposizioni attuative.

#### ***4.3 – CENTRO #KAIROS***

Ad ASIF CHIMELLI è affidata la gestione del Centro #KAIROS di Via Amstetten n. 11, Pergine Valsugana, presso il quale sono attivi, in particolare:

- il Centro di aggregazione territoriale (C.A.T.)

- lo Sportello della Gioventù.

Il *Centro di aggregazione territoriale*, come descritto nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali della PAT, si pone come spazio di incontro, per la generalità dei minori e giovani di un determinato territorio. Questo servizio, di massima, è aperto tutti i giorni feriali, con orario pomeridiano e/o serale. Gli operatori svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l'avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. Si mira all'*empowerment* dei ragazzi/giovani attraverso la sperimentazione, la leadership, l'amicizia e il riconoscimento sociale, utilizzando le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione partecipata e dell'educazione tra pari, al fine di consentire loro di diventare protagonisti dei propri percorsi. La sfida è la creazione di luoghi diffusi, vicini ai luoghi frequentati dai giovani, dove promuovere attività culturali e ricreative che abbiano una finalità sociale, dove aprire percorsi di cittadinanza attiva e di protagonismo giovanile e dove sviluppare creatività e immaginazione verso il proprio futuro. Il Centro di aggregazione territoriale fornisce servizi di informazione e orientamento, si pone come luogo di ascolto per sostenere la crescita dei ragazzi e come luogo privilegiato di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni. Il servizio opera anche per la costruzione di reti di famiglie, offrendo momenti di confronto, formazione sui temi legati alla genitorialità e ai minori,

sensibilizza e attiva esperienze di cittadinanza attiva, supporto tra famiglie; opera in una prospettiva di integrazione con le proposte presenti sul territorio, contribuendo a sviluppare una rete diffusa di opportunità in relazione alle diverse fasce d'età.

Lo *Sportello della Gioventù* è un servizio che si propone come interlocutore e punto di riferimento per le iniziative dei giovani e per i giovani, come struttura in grado di promuovere animazione, aggregazione sociale e culturale incentivando l'incontro e lo scambio fra individui, gruppi, associazioni, enti del territorio. Lo Sportello della Gioventù rientra fra le azioni inserite nel Piano Giovani di Zona.

ASIF CHIMELLI deve agire nel rispetto della normativa provinciale di settore, degli orientamenti determinati dal servizio provinciale competente, dal Servizio Socio Assistenziale di riferimento, che lo finanzia, nonché degli indirizzi stabiliti dal Comune, con la massima diligenza, professionalità e correttezza.

Gli spazi destinati a C.A.T e Sportello della Gioventù (identificati con l'acronimo #KAIROS GIOVANI) rappresentano solo una parte degli spazi a disposizione nel Centro KAIROS. Al piano terra è disponibile anche un'ampia sala polifunzionale, mentre al primo piano trovano collocazione cinque stanze, uno spazio cucina per le associazioni e un appartamento per accogliere ospiti/volontari. Le sale possono essere concesse in uso per compleanni ed altri utilizzi privati, sulla base di un disciplinare che

stabilisce tariffe e modalità d'uso. Al piano interrato si trovano tre sale musica ed una sala registrazione, affidate (tranne una sala musica) in convenzione all'associazione di promozione sociale Rising Power. Al piano terra dello stabile si colloca un bar: FAMILY CAFE' KAIROS BAR.

Per lo svolgimento dei servizi su elencati da parte di ASIF CHIMELLI il Comune:

- mette a disposizione in comodato gratuito, con apposito separato contratto in forma di atto pubblico, l'immobile e le relative pertinenze di proprietà dello stesso destinato al servizio, indicati nell'allegato sub A);
- mette a disposizione l'infrastruttura della rete informatica e telefonica comunale e relativa assistenza, ivi compresi la strumentazione hardware e l'utilizzo di alcuni software di base quali, a titolo esemplificativo Office, posta elettronica, Internet.

Compete ad ASIF CHIMELLI sostenere gli oneri quali le spese per acqua, gas, riscaldamento, asporto rifiuti solidi urbani, telefono. Rimane in capo al Comune l'utenza dell'energia elettrica.

#### ***4.5 - PIANO GIOVANI DI ZONA***

Il Comune di Pergine Valsugana affida ad ASIF CHIMELLI lo svolgimento dell'incarico di referenza tecnica del Piano Giovani di Zona nonché la gestione operativa e amministrativa del Piano stesso.

Il Piano Giovani di Zona è uno strumento disciplinato dalla L.P. 14 febbraio 2007 n. 5, successivamente modificata dalla legge provinciale 28

maggio 2018, n. 6. Rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni.

Il metodo di lavoro si basa sul coinvolgimento dell'Assessorato Provinciale, delle istituzioni locali, della società civile e del mondo giovanile. In particolare, accanto al Comune capofila, che funge da responsabile del Piano e che riceve gli specifici finanziamenti provinciali, è prevista la figura di un referente tecnico-organizzativo del Piano e di alcuni soggetti espressione del territorio, oltre ai Comuni della Valle del Fersina (Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo e Palù del Fersina). Tutti questi soggetti partecipano al "Tavolo di confronto e di proposta", che ha il compito, in particolare, di elaborare il Piano Strategico Giovani, ai fini dell'adozione da parte del Comune capofila, che rappresenta un documento di indirizzo delle politiche giovanili con valenza di norma pluriennale che, sulla base di specifici elementi di contesto, dell'analisi delle questioni significative emergenti, dei bisogni e dei desideri individuati:

- Definisce le strategie territoriali;
- Pianifica priorità di intervento e obiettivi;
- Stabilisce il budget sulla base del quale verranno selezionate e finanziate le proposte progettuali avanzate dal mondo giovanile.

ASIF CHIMELLI per quanto riguarda l'elaborazione e la gestione del Piano Giovani di Zona, deve agire nel rispetto della normativa provinciale di settore, degli orientamenti determinati dal servizio provinciale competente, nonché degli indirizzi stabiliti dal Comune, con la massima diligenza, professionalità e correttezza avendo come obiettivi primari:

- la restituzione di protagonismo ai giovani attraverso la promozione di cittadinanza e rappresentanza;
- la valorizzazione del lavoro educativo;
- il coinvolgimento del mondo adulto in quella parte di figure adulte il cui ruolo esprime di fatto una valenza educativa;
- l'attenzione ai processi di partecipazione diretta dei ragazzi nell'ambito dei processi attivati;
- la costruzione di rapporti collaborativi con le realtà pubbliche del territorio stimulate ad individuare un terreno comune di intesa e di impegno per e con i giovani.

#### ***4.6 – ESTATE RAGAZZI***

Ad ASIF CHIMELLI è affidata la gestione del progetto Estate Ragazzi, che consiste nella programmazione e gestione di occasioni estive di accoglienza e di svago rivolte a bambini ed adolescenti perginesi e non solo.

Spetta ad ASIF CHIMELLI l'individuazione delle iniziative e dei soggetti del terzo settore in collaborazione coi quali sono organizzate le diverse attività, la gestione dei rapporti con i medesimi, la raccolta delle



adesioni e la formazione delle graduatorie per la partecipazione nonché l'eventuale raccolta delle quote di iscrizione.

#### **Art. 5**

### **SVOLGIMENTO DI SERVIZI PER CONTO DI ALTRI ENTI**

#### **PUBBLICI O DI PRIVATI**

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ASIF CHIMELLI ha facoltà di svolgere servizi nell'ambito dell'oggetto sociale per conto di altri enti pubblici o di privati.

Lo svolgimento delle suddette attività, dietro corrispettivo, non deve né in alcun modo pregiudicare le prestazioni gestionali riguardanti le attività principali oggetto del presente contratto né comportare oneri finanziari a carico del Comune.

#### **Art. 6**

### **AFFIDAMENTO A TERZI**

Nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, ASIF CHIMELLI ha la facoltà di affidare a terzi, nel rispetto delle norme di legge riguardanti gli appalti pubblici e fatta salva la gestione del servizio di scuola dell'infanzia che trova la propria disciplina in apposita normativa, la fornitura di servizi o singole attività relative all'oggetto del presente contratto.

In ogni caso l'appalto non costituisce subaffidamento o cessione di contratto; conseguentemente ASIF CHIMELLI rimane direttamente

responsabile, nei confronti del Comune, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto, anche qualora essi riguardino attività oggetto di appalto ed i relativi comportamenti commissivi od omissivi siano stati posti in essere dall'appaltatore.

#### **Art. 7**

#### **SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Per lo svolgimento dei servizi amministrativi di ASIF CHIMELLI, il Comune mette a disposizione in comodato gratuito, con apposito separato contratto in forma di atto pubblico:

- i locali situati al secondo piano dell'edificio Palazzo Cerra, Piazza Garbari n. 5 in Pergine Valsugana, destinati a sede amministrativa dell'Azienda, come individuati nell'allegato sub A) e relativa planimetria;
- gli arredi e le attrezzature presenti negli spazi di cui al precedente punto;
- l'infrastruttura della rete informatica e telefonica comunale e relativa assistenza, ivi compresi la strumentazione hardware e l'utilizzo di alcuni software di base quali, a titolo esemplificativo Office, posta elettronica, Internet.

Il Comune, rilevato che la situazione impiantistica non consente la volturazione delle utenze per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, rifiuti solidi urbani, utenze telefoniche, assume direttamente a proprio carico tali oneri gestionali.

## **Art. 8**

### **MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEI MOBILI E DELLE AREE VERDI.**

Per ragioni di razionalizzazione della spesa e di maggior economicità di gestione dovuta alle economie di scala, nonché per ragioni di maggior specializzazione, il Comune assume a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli edifici, con impianti annessi, che sono nella piena disponibilità di ASIF CHIMELLI.

Per gli interventi effettuati sugli edifici adibiti a Scuola dell'Infanzia ASIF CHIMELLI rimborsa al Comune le spese sostenute.

Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria di cui sopra, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti tipologie:

- ascensori e montacarichi;
- estintori e altri presidi antincendio, ivi compresi i rilevatori antifumo;
- manutenzione del verde;
- pulizia scarichi fognari;
- impianto elettrico e antintrusione;
- impianto idraulico, ad eccezione dei piccoli interventi eseguiti dal personale del Progettone in disponibilità di ASIF CHIMELLI;
- impianto di irrigazione;
- impianto di riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria;

- tinteggiature, ad eccezione dei piccoli interventi eseguiti dal personale del Progettone in disponibilità di ASIF CHIMELLI;
- collegamento rilevazione incendio e antifurto;
- giochi e arredi giardini;
- verifiche impianti di messa a terra.

Il Comune assume la manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi in cui hanno sede i servizi amministrativi di ASIF CHIMELLI.

E' a carico del Comune inoltre lo sgombero neve qualora questo sia da effettuare con mezzi meccanici.

Rimangono a carico di ASIF CHIMELLI in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo da parte del personale del Progettone in disponibilità di ASIF CHIMELLI, salvo richieste di intervento specifiche inoltrate al Cantiere Comunale, nonché la manutenzione delle attrezzature e degli arredi presenti nelle strutture. Nel caso di attrezzature e arredi affidati in comodato, al termine del rapporto convenzionale ASIF CHIMELLI si obbliga a riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale, salvo il deperimento derivante dal normale utilizzo.

## **Art. 9**

### **CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

I servizi di scuola dell'infanzia (art. 3) e di nido d'infanzia (art. 4.1) sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e sono sottoposti quindi, alla

relativa normativa. Pertanto devono essere svolti con continuità, regolarità e senza interruzioni, se non per ragioni di forza maggiore, per ordine dell'autorità o per necessità tecniche del servizio. In tutte queste ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

ASIF CHIMELLI è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza e la collettività, dandone informazione con idonei mezzi di comunicazione. ASIF CHIMELLI dovrà darne comunicazione anche al Comune.

Restano a carico dell'Azienda i costi derivanti da interruzione o sospensione e la conseguente responsabilità verso l'utenza.

Il Comune, nel limite delle sue funzioni e competenze, è tenuto a fornire mezzi e supporto necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'interruzione o la sospensione del servizio.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali ASIF CHIMELLI dovrà operare affinché i disagi dell'utenza siano ridotti al minimo ed effettuare la più efficace informazione.

#### **Art. 10**

### **TARIFFE E PREZZI**

Le tariffe relative all'attività di servizio pubblico di nido d'infanzia ed i criteri per la determinazione del contributo alle famiglie per la parziale copertura del costo sostenuto per la fruizione del servizio di nido familiare sono approvati dal Comune, sentita la proposta di ASIF CHIMELLI.

Per quanto riguarda le tariffe correlate al servizio di Scuola d'infanzia, ASIF CHIMELLI assume come proprie le tariffe fissate a livello provinciale per le scuole equiparate dell'infanzia.

Spetta al Comune stabilire i tempi ed i modi di riscossione delle tariffe del servizio di nido d'infanzia; ASIF CHIMELLI assume come propri i tempi ed i modi di riscossione delle tariffe del servizio di scuola dell'infanzia stabiliti a livello provinciale per le scuole equiparate dell'infanzia.

Spetta ad ASIF CHIMELLI determinare i prezzi per la fruizione, da parte degli utenti, di tutte le altre attività espletate recependo eventuali indicazioni del Comune.

Le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe e dei prezzi sono incassate integralmente da ASIF CHIMELLI.

Spetta ad ASIF CHIMELLI agire per l'eventuale recupero delle tariffe e dei prezzi non incassati.

## **Art. 11**

### **GESTIONE CONTABILE**

ASIF CHIMELLI si impegna a tenere una sistematica contabilità analitica per centri di costo che consenta la rilevazione del relativo risultato economico, a cui il Comune potrà avere accesso.

Entro il 30 settembre di ogni anno ASIF CHIMELLI provvederà all'invio al Comune di un resoconto contabile al 31 agosto, coincidente con la conclusione dell'anno scolastico, al fine di procedere al monitoraggio infrannuale dell'andamento della gestione, anche attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi e al budget approvato per l'esercizio finanziario di riferimento ed eventualmente individuare azioni correttive anche attraverso l'adozione di variazioni al bilancio preventivo economico (budget), a garanzia della tutela degli equilibri economico-finanziari.

#### **Art. 12**

### **RAPPORTI FINANZIARI**

Il Comune di Pergine Valsugana eroga a favore di ASIF CHIMELLI un corrispettivo annuale, nel rispetto delle leggi fiscali vigenti in materia, per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario a fronte della politica tariffaria adottata dallo stesso. L'entità del corrispettivo annuale è definita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione comunale, sulla base del budget aziendale approvato tenuto conto anche di eventuali adeguamenti approvati nel corso dell'esercizio finanziario. Il corrispettivo è corrisposto su presentazione da parte di ASIF

CHIMELLI di una o più fatture con riferimento alla gestione dei servizi affidati.

ASIF CHIMELLI corrisponde al Comune di Pergine Valsugana il rimborso delle spese sostenute dal Comune per gli interventi di manutenzione sugli edifici adibiti a Scuole dell'infanzia di cui all'art. 8.

### **Art. 13**

#### **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

Nell'esecuzione del presente contratto di servizio devono essere ottemperate da parte di ASIF CHIMELLI le disposizioni ed indirizzi comunali, tra le quali in particolare quelle concernenti:

- Standard di servizio e disciplina dei sistemi di monitoraggio della qualità dettati dalla Carta del servizio dei servizi all'infanzia e ai giovani del Comune di Pergine Valsugana [d'ora in poi: Carta del Servizio], che dovrà essere approvata dalla Giunta comunale, ove tra l'altro saranno disciplinati:
  - Impegni e garanzie sui termini del servizio, mediante individuazione di indicatori misurabili che consentano di valutare e rendicontare la qualità del servizio in relazione ai seguenti parametri: a) accessibilità delle informazioni, b) tempestività della erogazione, c) trasparenza dei tempi di erogazione, d) trasparenza dei costi di erogazione, e) trasparenza sulle responsabilità del servizio, f) correttezza



con l'utenza, g) affidabilità del servizio, h) completezza del servizio, l) altro;

- Le modalità di ascolto dell'utenza e di analisi e rendicontazione delle valutazioni sul servizio (disciplina della somministrazione di sondaggi periodici di *customer satisfaction* e relativa rendicontazione e indirizzi sulla gestione di suggerimenti, segnalazioni di disservizi e reclami);
- Obiettivi dettati dal Comune in sede di programmazione strategica (Documento unico di programmazione) e attraverso il Piano Programma, riferiti sia al raggiungimento di determinati livelli di qualità individuati per singoli processi, che alla realizzazione di specifici progetti, che alla garanzia degli equilibri di bilancio, il cui perseguimento formerà oggetto di specifico controllo periodico, costituendo elemento di valutazione della performance del Direttore.

ASIF CHIMELLI si impegna a fornire al Comune, anche attraverso le proprie strutture organizzative, ogni documentazione ed informazione necessaria per l'espletamento dei compiti e dei controlli previsti dall'ordinamento comunale e dallo Statuto aziendale.

Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, le verifiche, i monitoraggi e i controlli sulla gestione del contratto di servizio.

#### **Art. 14**

##### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PERSONALE**

ASIF CHIMELLI si impegna, in particolare, a rispettare le norme in materia di requisiti per l'accesso al servizio da parte del personale educativo ed ausiliario (titoli di studio, priorità ecc.) stabilite nelle rispettive normative di riferimento.

#### **Art. 15**

##### **SPECIFICI COMPITI IN CAPO AL COMUNE**

Oltre ai compiti indicati negli articoli precedenti, rimangono in capo al Comune, in coerenza con quanto previsto nelle normative provinciali di riferimento, i seguenti compiti e funzioni:

- la programmazione dello sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in sede locale, l'individuazione delle modalità di gestione più appropriate e la relativa disciplina;
- l'individuazione delle forme di coordinamento e delle modalità di collaborazione fra i servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale;
- l'individuazione delle modalità di collaborazione con gli enti territoriali limitrofi;
- la definizione dei bacini d'utenza.

#### **Art. 16**

##### **INIZIATIVE NON COMPRESSE NEL CONTRATTO**

Potranno essere attivate iniziative non previste dal contratto tese a migliorare e/o ampliare i servizi affidati dal Comune previo accordo sulle modalità, decorrenze, contenuti, maggiori costi, coperture dei medesimi.

#### **Art. 17**

#### **RESPONSABILITA' ED INADEMPIMENTI**

ASIF CHIMELLI è responsabile esclusivo dei rapporti con gli utenti, con il personale impiegato nei servizi e con i terzi.

ASIF CHIMELLI assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione dei servizi sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo, per quanto di propria competenza, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La gestione dei servizi è effettuata da ASIF CHIMELLI a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. ASIF CHIMELLI si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente contratto. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

ASIF CHIMELLI risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature nell'espletamento dei servizi. ASIF CHIMELLI risponde di ogni danno che può derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura qualora l'onere di manutenzione ricada su di essa. ASIF CHIMELLI deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Pergine Valsugana.

Qualora fossero accertate dal Comune o da altre autorità a carico di ASIF CHIMELLI carenze gestionali o nei rapporti con l'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi che ASIF CHIMELLI si è assunta con la stipulazione del presente contratto, il Comune procederà alla contestazione scritta delle infrazioni alla Direzione. ASIF CHIMELLI deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. In ogni caso ASIF CHIMELLI rende edotto il Comune dei provvedimenti adottati al fine di impedire la ripetizione dei fatti contestati.

ASIF CHIMELLI deve contrarre idonea copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, estesa anche agli operatori, relativa alla responsabilità civile verso terzi inerente la gestione dei servizi affidati nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari e collegate con massimale di almeno € 5.000.000,00 per sinistro, sia per R.C.T. che per R.C.O.

La polizza di assicurazione incendi stipulata da ASIF CHIMELLI a tutela dei propri beni deve prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile, così come è previsto nella polizza del Comune relativa ai fabbricati.

### **Art. 18**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

ASIF CHIMELLI garantisce il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

ASIF CHIMELLI assume l'obbligo di trattare i dati personali degli utenti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ASIF CHIMELLI è Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte in forza del presente contratto di servizio.

ASIF CHIMELLI si impegna a comunicare al Comune di Pergine Valsugana i dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, qualora ciò si renda necessario ai fini delle attività di controllo.

Il Comune di Pergine Valsugana, per i dati personali di cui è Titolare e dallo stesso raccolti, si impegna a nominare ASIF CHIMELLI Responsabile

“esterno” del trattamento dei dati, in relazione alle forme di trattamento necessarie all’esecuzione del presente contratto di servizio.

#### **Art. 19**

### **CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione e interpretazione delle norme poste a disciplina dell’affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall’autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 20**

### **PREVENZIONE E SICUREZZA**

Come già evidenziato in più punti del presente contratto la responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed altre norme che regolamentano la medesima materia è a totale carico di ASIF CHIMELLI, sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in genere, con gli appaltatori, con i fornitori, sia con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. In particolare, non potrà essere impedito al personale incaricato del Comune il libero accesso ad ogni parte delle strutture affidate in gestione, opponendo motivi legati alla sicurezza, fatto salve comprovate ed eccezionali situazioni.

#### **Art. 21**

### **REVOCA E RISOLUZIONE –**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre che per scadenza naturale, il presente contratto potrà risolversi per la revoca dell'affidamento del servizio da parte del Comune, oltre ai casi previsti dalla legge, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico nonché nel caso di scioglimento o trasformazione di ASIF CHIMELLI.

Nel caso di gravi violazioni da parte di ASIF CHIMELLI della disciplina contrattuale di cui al presente atto che siano tali da pregiudicare, a insindacabile giudizio del Comune, l'erogazione dei servizi o la salvaguardia del patrimonio comunale, il Comune dichiarerà la risoluzione del presente contratto.

La risoluzione sarà dichiarata qualora l'inadempimento persista nonostante la diffida a provvedere entro un congruo termine.

#### **Art. 22**

#### **RINVIO**

Gli indirizzi generali, obiettivi e linee guida per la gestione dei servizi gestiti da ASIF CHIMELLI sono definiti, nel rispetto delle rispettive leggi di settore, nel Piano Programma.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti ed alle norme di Legge e regolamentari riguardanti gli Enti locali e le loro aziende speciali.

#### **Art. 23**

#### **SPESE DI REGISTRAZIONE E CONTRATTUALI**

Viene pattuito tra le parti che le spese di registrazione e contrattuali nonchè eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del presente contratto di servizio siano ai sensi di quanto previsto all'art. 9 comma 2 della L.P. 23/1990 e s.m. interamente a carico di ASIF CHIMELLI.

#### **Art. 24**

##### **CAPACITA' A CONTRARRE ED INFORMATIVA PRIVACY**

La Sig.ra FRANCESCA PAROLARI, dopo essere stato ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m., ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto, dichiara che nei suoi confronti e nei confronti della società che rappresenta non ricorrono le cause di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 17 settembre 1993 n. 369, convertito nella Legge 15 novembre 1993 n. 461.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 Reg. UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.

#### **Art. 25**

##### **NORME DI COMPORTAMENTO**

La Sig.ra FRANCESCA PAROLARI, come sopra generalizzata, prende atto che, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*



165”, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto decreto si estendono anche ai soggetti propri collaboratori a qualsiasi titolo.

## **Art. 26**

### **APPROVAZIONE SPECIFICA**

Si approvano espressamente gli articoli da 1 a 24, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Scritto su \_\_\_ facciate e fin qui della \_\_\_, in carta resa legale, le parti lo sottoscrivono per accettazione:

**IL DIRIGENTE**

**DELLA DIREZIONE GENERALE**

**DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

-Giuseppe Dolzani-

**IL DIRETTORE**

**DI ASIF CHIMELLI**

- Francesca Parolari -

**IL SIGILLO DEL COMUNE**



**Allegato sub A)**

**ELENCO IMMOBILI COMUNALI CONCESSI IN  
COMODATO D'USO GRATUITO AD ASIF CHIMELLI  
E RELATIVE PLANIMETRIE**

**A) SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. CHIMELLI 1**

C.C. PERGINE P.T. 184 p.ed. 521

**B) SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. CHIMELLI 2**

C.C. VIGALZANO P.T. 424 p.ed. 1012

**C) SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. CHIMELLI RONCOGNO**

C.C. RONCOGNO P.T. 482 p.ed. 135

**D) NIDO D'INFANZIA IL CASTELLO**

C.C. VIGALZANO P.T. 424 p.ed. 1012

**E) NIDO D'INFANZIA IL BUCANEVE**

C.C. SERSO P.T. 3 p.ed. 386;

**F) NIDO D'INFANZIA IL GIRASOLE**

C.C. VIGALZANO P.T. 424 p.ed. 1012

**G) CENTRO #KAIROS**

C.C. VIGALZANO P.T. 439 p.ed. 986

**H) PALAZZO CERRA**

C.C. PERGINE P.T. 184 p.ed. 119\*

\* solo le parti o i piani meglio evidenziati nelle planimetrie allegate